

PROTOCOLLO
per la SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO
CON MESSA ALLA PROVA
(LEGGE 28 APRILE 2014 N. 67)

L'applicazione della sospensione del procedimento penale con messa alla prova, implementata grazie anche alle prassi concordate con il protocollo sperimentale sottoscritto nel 2014, suggerisce l'opportunità, a distanza di alcuni anni dall'introduzione dell'istituto, di aggiornare le linee operative di collaborazione, alla luce di alcune osservazioni.

- a. In linea generale è possibile valutare come fortemente positivo l'impatto della misura, sia per ciò che concerne i tassi di revoca, sia per quanto riguarda il processo di inclusione attiva dell'autore di reato nella comunità territoriale, con particolare riferimento allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità e all'avvio di percorsi volti alla riparazione del danno.
- b. l'ampio ricorso all'istituto e, di conseguenza, l'elevato numero dei relativi procedimenti, rendono necessaria l'individuazione di strategie di semplificazione, al fine di strutturare procedure più agili e sostenibili per tutte le parti coinvolte, nonché di abbreviare i tempi necessari per l'elaborazione di un programma di trattamento.
- c. Lo sviluppo esponenziale dell'istituto richiede, altresì, di porre particolare attenzione e congruo investimento nella fase trattamentale in termini di maggiore individualizzazione e differenziazione dei programmi, includendo anche, laddove possibile e ove le parti vi acconsentano, l'avvio di percorsi di mediazione penale e giustizia riparativa.

In ragione di tale premessa, le Parti firmatarie (il Presidente del Tribunale di Belluno, il Direttore dell'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e il Trentino Alti Adige/Südtirol -d'ora in avanti U.I.E.P.E., il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Belluno) ritenendo che la

collaborazione tra magistrati, operatori dell'U.I.E.P.E e avvocati possa consolidare i risultati sin qui ottenuti, nonché ottimizzare le limitate risorse di personale disponibili, sottoscrivono il presente Protocollo al fine di

- aggiornare le indicazioni per l'applicazione della disciplina della messa alla prova e facilitare il compito dei diversi soggetti chiamati a dare attuazione all'istituto nell'interesse del singolo e della collettività e nel rispetto del principio del buon andamento della pubblica amministrazione;
- garantire all'imputato il diritto all'informazione sull'istituto e sulle modalità di accesso alla messa alla prova, in conformità alla normativa europea (Direttiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012);
- agevolare l'accesso all'istituto aggiornando una procedura trasparente e condivisa per l'attuazione della messa alla prova, anche rendendo fruibili i moduli per l'istanza e specificando la documentazione necessaria;
- deflazionare il sistema giudiziario e contrastare il sovraffollamento carcerario, mediante un percorso alternativo al dibattimento, che, se svolto con esito positivo, comporterà l'estinzione del reato;
- istituire uno Sportello per la Messa alla prova gestito dall'UIEPE di Venezia presso il Tribunale, in uno spazio messo a disposizione nell'ambito dei locali assegnati al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Belluno.
- Lo sportello sarà aperto nei giorni di lunedì e giovedì dalle 10.00 alle 16.00 e svolgerà le seguenti funzioni:
 - Informazioni e consulenza in materia di MAP e LPU
 - Raccolta istanze di elaborazione del programma di trattamento per messa alla prova
 - Raccordo con le cancellerie del Tribunale
 - Promozione percorsi di giustizia riparativa
 - Gestione colloqui utenza e sottoscrizione programmi di trattamento/verbali MAP

Le parti firmatarie convengono che:

I programmi di trattamento di cui al comma 4 dell'art. 464 bis c.p.p. saranno predisposti in considerazione delle caratteristiche dei soggetti, prevedendo il lavoro di pubblica utilità o attività di volontariato di rilievo sociale, che sarà indicata dall'interessato al momento della presentazione dell'istanza all'U.I.E.P.E o, in ogni caso, durante la fase di elaborazione del programma di trattamento.

Analogamente, l'interessato, qualora vi sia una parte offesa, prospetterà all'U.I.E.P.E contenuti e modalità per il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, per la successiva elaborazione del programma di trattamento che sarà presentato al Giudice.

In linea generale, non si prevede di inserire nel programma di trattamento prescrizioni orarie o limitazioni alla circolazione nel territorio, salvo specifiche valutazioni orientate a prevenire la commissione di ulteriori reati e a tutelare la persona offesa.

In considerazione di quanto sopra, si individuano le seguenti modalità operative:

1. il Tribunale di Belluno, nei propri atti, assicurerà idonea informativa sull'accesso all'istituto;
2. la domanda di predisposizione del programma di trattamento, corredata dai documenti necessari sotto specificati, va presentata dall'interessato tramite procuratore speciale all'U.E.P.E territorialmente competente in relazione al domicilio dell'imputato tramite PEC. La ricevuta di consegna rilasciata dal sistema di posta elettronica certificata dell'U.E.P.E. farà fede quale attestazione dell'avvenuta presentazione dell'istanza per il deposito all'autorità giudiziaria procedente. Solo in caso di deposito dell'istanza da parte di soggetto privo di PEC, L'UEPE rilascerà una ricevuta di avvenuta presentazione. Alla richiesta di elaborazione del programma di trattamento sarà inoltre allegata, ove già acquisita, la dichiarazione di disponibilità dell'ente presso il quale si svolgerà il lavoro di pubblica utilità o l'attività di volontariato di rilievo sociale, nonché la documentazione idonea a facilitare il più possibile lo svolgimento dell'indagine socio-familiare da parte degli operatori dell'U.I.E.P.E;
3. alla prima udienza e comunque sino all'apertura del dibattimento, l'imputato deposita l'attestazione di cui sopra avanti al giudice;
4. il Giudice valuta l'ammissibilità della richiesta di sospensione del procedimento penale con messa alla prova e informa l'U.I.E.P.E territorialmente competente circa l'esito della valutazione tramite trasmissione via mail del verbale d'udienza;
7. in caso di positiva delibazione, il Giudice rinvia l'udienza, con sospensione della prescrizione ai sensi dell'art. 159 co. 1 n. 3 C.P. di almeno sei mesi per consentire all'U.I.E.P.E. di elaborare il programma di trattamento con le modalità previste al comma 4 dell'art. 464 bis c.p.
8. l'U.I.E.P.E, ricevuta comunicazione di fissazione dell'udienza, procede, tramite un funzionario di servizio sociale incaricato, all'elaborazione del programma di trattamento che sarà formulato d'intesa con l'interessato; a tale incarico potrà contribuire anche lo psicologo che collabora all'attività dell'U.I.E.P.E;
9. l'U.I.E.P.E., esaminata la domanda e la documentazione, a seguito dell'indagine sociofamiliare, predisporrà, d'intesa con il richiedente, il programma di trattamento. Il medesimo verrà consegnato all'interessato, trasmesso all'Autorità

giudiziaria e al difensore. Per ciò che concerne l'indagine sociofamiliare, al fine di individualizzare i percorsi e ottimizzare le risorse, come previsto dalle linee di indirizzo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova, si prevedono le seguenti procedure:

- Procedura ordinaria: svolgimento dell'indagine sociofamiliare da parte del Funzionario di servizio sociale incaricato che viene trasmessa all'AG insieme al programma di trattamento predisposto d'intesa con l'indagato/imputato
 - Procedura complessa: svolgimento dell'indagine sociofamiliare da parte di un'équipe multidisciplinare e trasmissione all'AG insieme al programma di trattamento predisposto d'intesa con l'indagato/imputato per i casi che evidenzino particolare complessità e/o fragilità
 - Procedura semplificata: trasmissione all'AG del solo programma di trattamento predisposto d'intesa con l'indagato/imputato, previa valutazione della tipologia di reato e della situazione sociofamiliare per le fattispecie inerenti alle contravvenzioni e ai reati colposi, nel caso di imputati che non presentino situazioni di particolare complessità né dipendenze o patologie psichiatriche accertate. Resta ferma la facoltà dell'A.G. e dell'U.I.E.P.E. di chiedere/trasmettere l'indagine sociofamiliare in considerazione delle circostanze del caso concreto e dell'opportunità di un approfondimento per la valutazione in merito all'applicazione dell'istituto.
10. Il Giudice, ricevuto il programma di trattamento, potrà integrarlo o modificarlo, nella nuova udienza, con le modalità previste, anche con riferimento a eventuali percorsi di mediazione che saranno indicati dall'U.I.E.P.E. in relazione all'effettiva presenza di risorse adeguate. In tal caso, tenuto conto che il presupposto per l'avvio di percorsi di mediazione penale/giustizia riparativa è l'adesione volontaria delle parti, il Giudice comunicherà all'U.I.E.P.E. i riferimenti della parte offesa (nominativo e recapiti), nonché l'indicazione del legale della medesima al fine di stabilire gli opportuni contatti. L'accettazione di eventuali modifiche al programma di trattamento sarà valutata direttamente dall'imputato o, nei casi di impossibilità, dal difensore, in virtù di quanto espressamente indicato nella procura speciale rilasciata dall'interessato;
11. il Giudice, valutato il programma di trattamento, anche all'esito delle eventuali integrazioni accettate dall'imputato comparso in udienza o, in assenza, dal suo Procuratore speciale, decide con ordinanza circa la sospensione del procedimento penale con messa alla prova, indicando il periodo di sospensione e la durata della messa alla prova e rinvia ad altra udienza per la valutazione dell'esito;

12. la durata della messa alla prova sarà stabilita dal Giudice tenuto conto:

- della pena edittale prevista, sulla base della quale si procederà con le modalità di seguito riportate;
- dell'eventuale indagine socio-familiare e della disponibilità delle risorse, con particolare riferimento al lavoro di pubblica utilità.

L'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova sarà **immediatamente esecutiva** e verrà tempestivamente trasmessa all'U.I.E.P.E. Essa conterrà l'indicazione per l'imputato di prendere contatti con l'U.I.E.P.E. entro sette giorni;

13. l'U.I.E.P.E controllerà lo svolgimento del programma di trattamento, con le modalità proprie del servizio;

14. l'U.I.E.P.E invierà al Giudice e al difensore la relazione conclusiva entro 7 giorni dalla data dell'udienza fissata per la valutazione dell'esito.

Al fine di uniformare il più possibile le indicazioni relative alla durata della messa alla prova e fornire un quadro dei limiti temporali, ferma restando la valutazione discrezionale del Giudice, si ritiene di individuare le seguenti fasce con riferimento alla pena edittale massima:

FASCIA A) Contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa o congiunta e delitti puniti con la sola multa: periodo di messa alla prova da 1 a 4 mesi;

FASCIA B) Delitti puniti con la reclusione non superiore nel massimo a I anno: periodo di messa alla prova da 4 a 6 mesi;

FASCIA C) Delitti puniti con la reclusione da 1 a 3 anni: periodo di messa alla prova da 6 a 12 mesi;

FASCIA D) Delitti puniti con la reclusione superiore a 3 anni: periodo di messa alla prova da 12 a 24 mesi;

Le disposizioni del presente protocollo, pur non potendo vincolare la discrezionalità interpretativa ed organizzativa dei singoli giudici, costituiscono linee ed indirizzi generali di comportamento che, allo stato degli atti, si ritengono idonee a garantire uniformi e più efficaci forme di prestazione del servizio - giustizia penale nel Circondario di Belluno.

Il Protocollo sarà rivisto allo scadere di un anno dalla presente sottoscrizione; la Presidente del Tribunale si riserva sin d'ora di verificare l'impatto dell'istituzione dello

Sportello per la Messa alla prova sulle attività del Tribunale in relazione all'utilizzo dei locali.

Si allega:

- schema dell'istanza da presentare all'U.E.P.E. competente
- autocertificazione fruizione MAP

Belluno, 01 giugno 2022

Per il Tribunale di Belluno

su delega della Presidente dott.ssa Antonella Coniglio

dott.ssa Elisabetta Scolozzi

Elisabetta Scolozzi

Il Direttore dell'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna
per il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, il Trentino Alto Adige/Südtirol

dott. Domenico Arena

Domenico Arena

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Belluno

Avv. Erminio Mazzucco

Erminio Mazzucco

Oggetto: RICHIESTA DI PROGRAMMA DI TRATTAMENTO PER MESSA ALLA PROVA

Il/la sottoscritto/a _____, in qualità di _____
(procuratore speciale/indagato/imputato) relativamente al procedimento penale n. _____ pendente
presso _____

CHIEDE

l'elaborazione di un programma di trattamento ai sensi dell'art. 464-bis c.c.p. "Sospensione del procedimento con messa
alla prova", a favore di:

sig./ra _____, nato/a a _____
il _____ domiciliato/a in _____, via _____
n. _____, tel. _____, email (imputato) _____
e-mail (difensore) _____

A tale fine dichiara che l'interessato:

- è indagato/imputato per il reato di _____, con
pena edittale prevista (indicare minimo e massimo) _____
- vive con _____;
- svolge la seguente attività lavorativa/di studio/di formazione:
_____;
- è disponibile a svolgere il lavoro di pubblica utilità presso _____
sito in _____, via _____
tel _____, e-mail _____;
- è disponibile alle seguenti azioni riparatorie per il risarcimento del danno:
_____;
- è disponibile ad intraprendere percorsi finalizzati alla riparazione del danno o di mediazione con la persona
offesa SI NO

Il sottoscritto si impegna, altresì, a dare comunicazione dell'eventuale rinuncia alla presente istanza ovvero della
dichiarazione di inammissibilità dal parte dell'A.G. ovvero della fissazione della data di udienza per la valutazione sulla
concessione della messa alla prova.

Data _____

Firma

Si allegano o ci si riserva di produrre quanto prima e comunque non oltre 20 giorni antecedenti l'udienza:

- notizia di reato o altra documentazione da cui si evinca l'imputazione
- documentazione attestante la condizione lavorativa/di studio/di formazione
- documentazione attestante la situazione reddituale e patrimoniale dell'imputato
- documentazione inerente il risarcimento del danno
- disponibilità dell'ente/associazione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ
(artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000)

Il/la Sottoscritto/a _____

nato a _____ (____) il ____/____/____,

residente a _____ (____) in _____ n° _____,

interessato dal procedimento penale n. _____ pendente presso _____

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (articolo 76, DPR n. 445/2000)

DICHIARA

- di non aver usufruito in precedenza della messa alla prova
- di non aver formulato istanza di messa alla prova per altri procedimenti
- di aver formulato istanza di messa alla prova per il procedimento n. _____ pendente presso _____ e di essere tuttora in attesa dell'esito dell'istanza.

Li, _____

Firma del dichiarante
(per esteso e leggibile)

Si allega documento di identità del dichiarante.

